

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA TECNICO-SANITARIA DEL SERVIZIO DELLA
NETTEZZA URBANA (RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI).

CAPO I
DEL SERVIZIO GENERALE
Articolo 1

Il servizio di nettezza urbana comprende:

- a) lo spazzamento delle vie e piazze pubbliche comprese nel centro urbano del Comune capoluogo e delle frazioni;
- b) il trasporto in apposite località e lo smaltimento delle immondizie provenienti da detto spazzamento e di quelle provenienti dalle abitazioni private, da magazzini, negozi ed esercizi pubblici in genere, uffici, ecc;
- c) la lotta contro le mosche in conformità all'art.263 del T.U. leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265;
- d) la pulizia e la disinfezione delle pubbliche fonti, dei gabinetti ed orinatori pubblici, dei mercati e delle aree dove sostano vetture destinate al pubblico servizio;
- e) il servizio d'innaffiamento delle vie e piazze pubbliche;
- f) lo spalamento della neve;
- g) la vuotatura inodora dei pozzi neri e dei depositi di materie luride degli stabili di proprietà comunale, nonché la vuotatura dei pozzi neri delle abitazioni private.

Articolo 2

Ai sensi dell'art.1 della legge 20 marzo 1941, n.366, i rifiuti solidi urbani, agli effetti del presente regolamento e del servizio, si dividono in due gruppi:

- a) rifiuti esterni;
- b) rifiuti interni.

Sono considerati rifiuti esterni le immondizie, i rottami, i calcinacci, gli escrementi, le paglie, le foglie, i detriti, le carte ed in genere tutti i rifiuti delle aree pubbliche e di quelle comunque destinate, anche temporaneamente, ad uso pubblico.

Sono considerati rifiuti interni le immondizie, le ordinarie spazzature domestiche ed in genere gli ordinari rifiuti dei fabbricati a qualunque uso adibiti.

Articolo 3

Ai sensi dell'art.9 della legge 20 marzo 1941, n.366, il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento (utilizzazione o dispersione o distruzione) dei rifiuti solidi urbani viene assunto dal Comune con diritto di privativa a' termini del T.U. 15 ottobre 1925, n.2578 ed in base alle speciali norme che regolano il servizio stesso.

Articolo 4

La esecuzione dei suindicati servizi sarà attuata dal Comune con proprio personale e con propri mezzi, salva sempre la facoltà di conferire il servizio in appalto a ditte adeguatamente attrezzate.

Articolo 5

Tutti gli automezzi per il trasporto delle immondizie pubbliche e private, come gli autoveicoli, i carri, i carretti, i tricicli, ed altri mezzi analoghi, dovranno essere chiusi in modo da evitare esalazioni moleste e lo spandimento delle immondizie.

L'allontanamento dei rifiuti e delle materie putrescibili dai centri di popolazione agglomerata deve essere fatto giornalmente.

Gli automezzi e carri destinati al trasporto di detti materiali devono avere i requisiti prescritti dall'Autorità comunale od essere costruiti secondo un modello approvato dalla Giunta municipale, sentito l'Ufficiale sanitario.

E' vietata, nell'abitato, la sosta dei carri carichi di detto materiale oltre il tempo necessario per il loro carico.

CAPO II

LOTTA CONTRO LE MOSCHE

Articolo 6

Nella esecuzione del servizio dovranno osservarsi le norme in vigore per impedire la moltiplicazione e la disseminazione delle mosche, in conformità all'art. 263 del T.U. leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 28 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854, ed in particolare dal decreto del Capo del Governo 20 maggio 1928.

All'uopo sarà curato:

a) il collocamento di fascetti sempreverdi irrorati con soluzione arsenicale da collocarsi nei pubblici mercati, nelle adiacenze e nei cortili delle scuole, delle caserme, nei macelli e mattatoi, negli asili d'infanzia, nei pubblici posteggi ove sostano animali equini, nelle adiacenze degli ospedali e delle case di cura, nei gabinetti pubblici e negli orinatoi, nelle stalle di sosta, nelle adiacenze dei centri di raccolta del latte, dei caseifici, delle porcilaie, degli stabilimenti di sostanze alimentari ed in quelle di altri stabilimenti che venissero successivamente indicati dal Comune;

b) la irrorazione, con soluzione arsenicale, dei pavimenti dei macelli, dei gabinetti pubblici, degli orinatoi, delle stalle, dei pubblici posteggi e dei cumuli dei rifiuti esistenti nei centri di raccolta;

c) la irrorazione periodica, secondo le prescrizioni dell'Ufficiale sanitario, dei fascetti sempreverdi con soluzione arsenicale in modo da mantenerli sempre efficaci.

La lotta contro le mosche sarà eseguita senza soste dal 1° aprile al 31 ottobre.

Articolo 7

Negli stabilimenti per la produzione, lavorazione e preparazione di sostanze alimentari, in tutti i locali adibiti alla raccolta ed alla lavorazione delle materie prime ed in quelli di deposito delle materie in corso di lavorazione e già lavorate, oltre alle prescrizioni contenute nel regolamento locale d'igiene o in regolamenti speciali, dovranno osservarsi le seguenti norme:

a) le aperture esterne devono essere protette contro la penetrazione delle mosche;

b) i depositi dei rifiuti delle lavorazioni e dei residui suscettibili di ulteriore lavorazione, che non sia possibile asportare giornalmente, devono essere protetti dall'invasione delle mosche. I mezzi da impiegarsi, caso per caso, per il trattamento contro le mosche, saranno indicati dal Sindaco, sentito l'Ufficiale sanitario.

Articolo 8

Negli istituti di ricovero e di cura, pubblici e privati, e nelle collettività in genere si dovrà provvedere:

a) a proteggere contro l'inquinamento ad opera delle mosche i locali comunque destinati alla preparazione ed alla distribuzione degli alimenti e delle bevande;

b) ad attuare il trattamento contro le mosche nei depositi delle immondizie, delle materie putrescibili e dei rifiuti di qualsiasi genere.

CAPO III

NORME SPECIALI DI ESECUZIONE

Articolo 9

Nei centri abitati è fatto divieto a chiunque di gettare o depositare, sia pure temporaneamente, i rifiuti nelle vie e piazze pubbliche, nei mercati coperti e nei terreni pubblici privati.

Spetta al Comune mantenere netti e puliti, in ogni tempo, col proprio personale o con quello dipendente dalla ditta concessionaria del servizio, tutti gli spazi di uso pubblico da quanto possa formare oggetto d'ingombro e di deturpamento.

Articolo 10

Il servizio di nettezza e di spazzamento delle vie e piazze pubbliche deve essere eseguito in tutto il suolo comunale, inclusi i viali di giardini pubblici compresi nel perimetro dell'abitato urbano.

Articolo 11

Nel servizio di nettezza urbana è compreso l'obbligo di spazzare, raccogliere e trasportare qualunque cumulo o ammasso di materiale che si trovi sul suolo pubblico (esclusi quelli derivanti da costruzioni edili o di lavori stradali), i rifiuti dei mercati, le carogne di animali morti, le bucce, le carte, gli escrementi del bestiame, le scatolame ed ogni altro oggetto abbandonato.

Sono, inoltre, compresi nel servizio di nettezza urbana la pulizia dei fori dei chiusini e delle chiaviche stradali, la raccolta del terriccio e del fango depositati dalle acque piovane sulle cunette o nei canali di scolo, il lavaggio dei banchi del mercato del pesce, la rimozione delle foglie e delle paglie ovunque siano sparse o ammantichiate sul suolo pubblico, la estirpazione delle erbe spontanee lungo i margini delle strade del centro dell'abitato e la pulizia periodica della base dei monumenti, delle banchine, delle fontanine, ecc.

Articolo 12

Sarà, inoltre, provveduto giornalmente alla pulizia, lavaggio e disinfezione dei gabinetti e degli orinatoi pubblici con disinfettanti indicati dall'Ufficiale sanitario.

Articolo 13

Nel caso di caduta della neve si provvederà al più presto alla relativa spalatura ed al lavaggio delle strade, dando la precedenza alle vie e piazze di maggior traffico indicate nell'elenco allegato al presente regolamento.

Articolo 14

I fori delle caditoie stradali destinati allo scarico delle acque piovane saranno sempre tenuti sgombri e puliti sia che si trovino sulla pavimentazione carraia come in fregio sotto i marciapiedi.

E' assolutamente vietato a chiunque di introdurre rifiuti o immondizie nei fori stessi; speciale cura e vigilanza saranno disposte per rimuovere subito ogni eventuale ostruzione in modo che le acque piovane abbiano il loro regolare afflusso nelle fogne ed evitare che si formino ristagni ed allagamenti.

Articolo 15

I bacini e le vasche delle pubbliche fontane saranno tenuti sempre puliti ed eventualmente disinfettati; speciali cure si avranno per evitare che venga ostacolato lo scarico dell'acqua.

Articolo 16

Spetta pure agli spazzini di provvedere a detergere con idonei lavaggi e residui di materie corrosive, fetide, coloranti od oleose, che si trovassero sul suolo pubblico.

Articolo 17

Sarà cura degli spazzini di eseguire una particolare pulizia sulle vie e piazze dove si svolgono i mercati ordinari e sul suolo dove hanno luogo le fiere periodiche o straordinarie.

CAPO IV

RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI

Articolo 18

I rifiuti solidi urbani raccolti sulle vie e piazze pubbliche e nei mercati coperti verranno depositati in ricipienti metallici muniti di coperchio (o in pozzetti stradali), evitando assolutamente di produrre disperdimenti e di sollevare polvere.

Il contenuto dei ricipienti sarà rovesciato nell'apposite automezze o depositato nelle località di raccolta stabilite dal Sindaco sentito l'Ufficiale sanitario, lontane dal centro urbano.

Articolo 19

Le immondizie e le materie putrescibili provenienti dalle case, dagli esercizi pubblici e; in genere, dagli spacci di vendita al pubblico devono essere tenute, fino al momento della loro asportazione, in ricipienti muniti di coperchio a chiusura ermetica.

Per quanto riguarda gli stabilimenti industriali dovrà provvedere al ritiro delle immondizie provenienti dagli uffici e dalle mense aziendali.

Articolo 20

Sono vietati il gettito delle immondizie e di materie putrescibili ed il loro deposito anche temporaneamente nelle pubbliche vie o nei terreni pubblici e privati.

Articolo 21

S'intendono per spazzature domestiche, oltre le immondizie propriamente dette, anche i rottami di stoviglie, vetri, metalli, ceneri, scorie di combustibili, mentre ne restano esclusi i materiali edili, i rifiuti di giardini, di laboratori e di stabilimenti

Articolo 22

Il ritiro delle immondizie sarà effettuato tutti i giorni, esclusi i festivi, secondo l'orario che sarà stabilito a cura dell'Amministrazione.

Articolo 23

I cittadini sono tenuti a depositare al piano terreno degli edifici o nei pianerottoli delle scale i sacchetti di plastica contenenti le spazzature.

Articolo 24

Allorquando, per la esecuzione di lavori stradali, dovessero temporaneamente restare chiusi alcuni tratti di strada, l'allontanamento delle immondizie stradali ed il ritiro dei rifiuti domestici dovrà ugualmente effettuarsi ricorrendo, se del caso, a sistemi di eccezione.

Articolo 25

Tutti i rifiuti, le immondizie, le spazzature comunque raccolte dalle vie e piazze pubbliche e dalle abitazioni private, negozi, uffici, ecc, dovranno essere giornalmente trasportati nel centro di raccolta prescelto dall'Amministrazione, sentito l'Ufficiale sanitario, e riconosciuto idoneo dalla speciale Commissione tecnico-sanitaria di cui all'art.24 della legge 20 marzo 1941, n.366.

Articolo 26

I luoghi di raccolta dei rifiuti ed immondizie in genere di cui all'articolo precedente devono essere destinati dall'abitato urbano non meno di 500 metri, e devono essere costituiti in modo che sia possibile il trattamento contro le mosche, da effettuarsi obbligatoriamente, a regola d'arte, con mezzi diretti ad ostacolare la invasione e la moltiplicazione.

Articolo 27

Il Sindaco, sentito l'Ufficiale sanitario, stabilirà caso per caso le norme speciali per la conservazione temporanea, fino al momento del trasporto, dei rifiuti degli stabilimenti per la lavorazione, produzione e preparazione di sostanze alimentari.

Articolo 28

I cittadini che abitano in zone con popolazione non agglomerata, i quali abbiano ottenuto speciale autorizzazione a non usufruire del servizio comunale, sono tenuti a raccogliere i rifiuti in recipienti idonei ed a trasportarli nei luoghi di scarico stabiliti dall'Autorità comunale, sentito l'Ufficiale sanitario, oppure, se autorizzati, in idonee concime di proprietà dei richiedenti o di terzi.

Articolo 29

Coloro che non eseguono il trasporto dei rifiuti nelle forme prescritte oppure non ne curano lo scarico nei luoghi prestabiliti incorreranno, previa contestazione dell'infrazione, nella revoca dell'autorizzazione, salve le sanzioni penali stabilite dall'art.46 della legge 20 marzo 1941, n.366.

Articolo 30

Le autorizzazioni a non usufruire del servizio comunale di raccolta dei rifiuti solidi urbani sono rilasciate dal Sindaco se ricorrono le condizioni volute, e dovranno essere rinnovate annualmente a cura degli interessati.

Il rinnovo dovrà essere richiesto entro il mese di gennaio di ogni anno sotto pena di decadenza.

CAPO V

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

Articolo 31

La cernita e la utilizzazione industriale ed agricola delle immondizie e delle materie putrescibili devono essere eseguite nelle aree e con lenorme stabilite dal Sindaco, sentito l'Ufficiale sanitario.

Articolo 32

I rifiuti solidi urbani interni trasportati al centro di raccolta saranno sottoposti alla cernita, che dovrà eseguirsi senza interruzione mano a mano che i materiali vengono scaricati dai carri all'uopo destinati ed essere ultimata in giornata.

E' fatto assoluto divieto di eseguire o comunque favorire la cernita delle immondizie e spazzature in località diverse dai centri di raccolta.

I materiali da cernere verranno estratti dal personale addetto a tale servizio, usando attrezzi riconosciuti idonei onde evitare il contatto diretto con le immondizie.

I materiali cerniti saranno portati in un adotto locale di deposito per essere sottoposti ad un trattamento che assicuri, nel miglior modo, la loro utilizzazione industriale ed agricola.

I rifiuti che non costituiscono materia recuperabile saranno possibilmente offerti per l'utilizzazione immediata ad aziende agricole: in mancanza saranno accumulati in località prescelte dal Sindaco, sentito l'Ufficiale sanitario, lontane dal centro abitato.

L'Ufficiale sanitario, prescriverà le norme igieniche da osservarsi per la durata dei cumuli e per la distruzione o dispersione del materiale non utilizzabile.